

AVVISO AI SOCI

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Si informano i Sigg. Soci che la prossima assemblea ordinaria dei Soci che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 sarà chiamata, tra l'altro, ad eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale ed il Collegio dei probiviri per il prossimo triennio.

MODALITÀ DI CANDIDATURA E REQUISITI DEI CANDIDATI

All'elezione delle Cariche sociali (Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale) si procede sulla base di liste di candidati e/o di candidature spontanee (presentate dai singoli soci al di fuori delle liste).

Una lista è presentata dal Consiglio di amministrazione in carica.

Ulteriori liste ("lista/e dei Soci") possono essere presentate, ciascuna, da un numero minimo di 210 (duecentodieci) soci.

Eventuali candidature spontanee dovranno essere sottoscritte, ciascuna, da un numero minimo di 30 (trenta) soci.

Le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) devono essere presentate utilizzando i moduli a tal fine predisposti, conformi alle prescrizioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale, che sono disponibili presso la Segreteria generale della Banca, in Piazza Fanti n.17, a Castel Bolognese e sul sito internet istituzionale.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche sociali.

A pena di inammissibilità:

- le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) devono essere depositate presso la Segreteria generale della Banca entro il 14 febbraio 2020;
- ogni socio potrà concorrere a presentare una sola "lista dei Soci" oppure una sola "candidatura spontanea";

- i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista o candidatura spontanea;
- ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- non sono consentite candidature spontanee di soci che siano candidati in una lista e viceversa;
- ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle cariche sociali aumentato della metà (se del caso arrotondata per eccesso), e pertanto 12 candidati alla carica di amministratore, 2 candidati alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, 4 candidati alla carica di Sindaci effettivi, 4 candidati alla carica di Sindaci Supplenti;
- sia nelle liste che nelle candidature spontanee dovrà essere indicata la carica alla quale il candidato concorre.

Ciascun candidato (sia inserito in lista, che candidatura spontanea) con la sottoscrizione della propria candidatura, dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:

- 1) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal regolamento assembleare ed elettorale;
- 2) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- 3) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- 4) l'impegno - per i candidati alla carica di amministratore - ad adempiere, in caso di elezione, gli obblighi di formazione permanente;
- 5) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- 6) il consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede, le filiali e sul sito *internet* istituzionale della Banca.

Le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) dovranno essere corredate con seguenti documenti (per ciascun candidato):

- *curriculum vitae*;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 (tre) mesi;

- certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a 3 (tre) mesi.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva, ove applicabile, con la Capogruppo e deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di amministrazione (cfr. *infra*), sottoscritta dal referente, ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

I moduli contenenti le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) devono essere sottoscritti da ciascun socio presentatore e da ciascun candidato. Le firme di ciascun candidato devono essere autenticate dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un Notaio, ovvero dal Direttore o dal Vice-Direttore della Banca a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

La commissione elettorale, che verrà nominata dal Consiglio di amministrazione entro il 14 febbraio 2020, in conformità all'art. 25 del Regolamento assembleare ed elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale e dal regolamento assembleare ed elettorale della Banca. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in apposita relazione che sarà trasmessa alla Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., nel rispetto delle procedure dalla stessa definite.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 26 del Testo Unico Bancario; Parte Prima - Titolo IV - Capitolo 1 della Circolare Banca d'Italia n. 285/13; ulteriore normativa primaria e secondaria applicabile), dallo Statuto sociale (vedasi art. 34 per i componenti del Consiglio di amministrazione; art. 45 per i componenti del Collegio sindacale) e dal Regolamento assembleare ed elettorale (art. 28).

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni sopra riportate sono considerate come non presentate.

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE **DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE

L'art. 34 dello Statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 (cinque), ad un massimo di 9 (nove) amministratori. Il *Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate* adottato dalla Capogruppo, determina il numero effettivo dei componenti, sulla base dell'attuale classe dimensionale della BCC, data dalla somma del totale crediti verso la clientela e totale raccolta diretta riferiti al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Essendo tale valore compreso tra 500 milioni e 1 miliardo di Euro il numero degli amministratori è indicato in sette.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, la Circolare Banca d'Italia n. 285/13 prevede che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

L'autorevolezza e la professionalità dei consiglieri devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca.

Con riferimento ai singoli esponenti, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- alimentare il confronto e la dialettica interna;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni.

La descrizione dei requisiti attesi in materia di:

- competenza;
- professionalità;
- onorabilità;
- correttezza;
- assenza di incompatibilità e conflitti d'interesse;
- disponibilità di tempo;
- rappresentatività della base sociale e conoscenza del territorio di riferimento;
- equilibrio tra generi e diversità;
- indipendenza;
- formazione;

è riportata in dettaglio nel *“Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale (dei Consigli di amministrazione) delle Banche affiliate”*, approvato dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa e recepito dal Consiglio di amministrazione di questa Banca: i soci sono invitati alla consultazione del documento, preventivamente alla formazione delle Liste di Candidati.

Lo Statuto sociale, il Regolamento assembleare ed elettorale ed il *“Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale (dei Consigli di amministrazione) delle Banche affiliate”* sono disponibili presso la Segreteria generale della Banca, cui ogni socio può rivolgersi per prenderne visione o ottenerne copia e sono altresì consultabili e scaricabili dal sito *internet* della Banca.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, ha individuato nello specifico le seguenti indicazioni in ordine alla composizione quali-quantitativa ottimale:

quanto alla composizione quantitativa

- premesso che l'art. 34 dello Statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori, valuta che la riduzione del numero degli Amministratori a 7 unità sia congrua e anticipi le indicazioni del *“Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle banche affiliate a CCB”*;

quanto alla composizione qualitativa

- conviene sia opportuno in sede di rinnovo cariche si tenga conto del numero dei mandati già svolti dagli attuali Amministratori, onde recepire, seppur con gradualità, il suggerimento indicato nel documento *“Proposte di definizione dei criteri in tema di*

fit and proper per le banche affiliate – ipotesi di soglie e condizioni tipo” secondo il quale non più di un quinto dei componenti del CdA deve avere una anzianità di carica superiore a 5 mandati;

- conviene che debbano essere presenti in Consiglio di Amministrazione soggetti che rappresentino le principali categorie economiche di cui la base sociale si compone, vale a dire: privati, agricoltori, artigiani, commercianti, piccoli e medi imprenditori e, nell'ottica di accrescere il livello di conoscenze e la professionalità degli Amministratori, ritiene opportuno aumentare fino ad un massimo di due il numero dei liberi professionisti (avvocati, commercialisti, ecc.) presenti nel Consiglio;
- conviene che debbano essere presenti in Consiglio di Amministrazione soggetti che rappresentino le comunità locali ove sono ubicati gli sportelli della banca; inoltre, alla luce dell'espansione nel comprensorio lughese, ritiene opportuna la presenza di un soggetto ivi residente. In ogni caso la storica vallata di origine della Banca deve essere rappresentata in seno al Consiglio di Amministrazione;
- conviene che debbano essere presenti in Consiglio di Amministrazione soggetti che presentino un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, preparazione professionale, età e genere; nonché con possibilità di dedicare tempo e risorse adeguate all'incarico;
- conferma che gli Amministratori devono essere scelti tra soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal Codice Civile, dall'articolo 26 del TUB, dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 161/1998, dallo Statuto Sociale, dal “Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle banche affiliate a CCB” e nel rispetto del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Castel Bolognese, 15.01.2020